

ORIGINALE

COMUNE DI CHAMOIS

Valle d'Aosta



C.A.P. 11020

COMMUNE DE CHAMOIS

Vallée d'Aoste

Lit. Valstampa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE ALL'ART. 20 bis DEL VIGENTE REGOLAMENTO.

* DELIBERAZIONE DA INVIARE ALLA CO.RE.CO *

L'anno millenovecentonovantacinque ed il giorno ventisette del mese settembre alle ore 17.00,

nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti, spediti o consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del messo comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sotto la Presidenza del Sindaco Rigollet Luca,

sono presenti i Signori Consiglieri:

RIGOLLET Luca
GIGLIO TOS Egidio
BRUNET Paola
DELL'AMICO Valerio
DUCLY Adriana
DUCLY Bruna
LETTRY Ezio
LETTRY Leo
LUBRINI Giovanni
RIGOLLET Renato
RIGOLLET Renzo

sono assenti i Signori Consiglieri:

DEMARTINI Patrizia
RIGOLLET Graziella

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Gal Giorgio. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'Ordine del Giorno l'oggetto seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il capo II del Decreto Legislativo n. 507, datato 15.11.1993, concernente la revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dato atto, ai fini del disposto dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 1991, risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di n. 119 abitanti, per cui il Comune appartiene alla classe V[^];

Visto l'art. 40 dello stesso Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507, che disciplina, fra l'altro, l'adozione del Regolamento;

Vista la propria deliberazione n. 11 del 23.02.1995, concernente l'approvazione del regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa;

Visto l'art. 20/bis del suddetto regolamento dal quale si rileva che le tariffe vanno applicate nel loro importo massimo;

Dato atto che in sede di prima applicazione si è rilevato un eccessivo carico impositivo per gli interessati, la quale cosa può rilevarsi controproducente per l'amministrazione perché il cittadino è spinto a cercare soluzioni che possano giovare di particolari agevolazioni, quando non anche a tentare l'utilizzo abusivo del suolo pubblico;

Sentito il Sindaco che riferisce in merito all'opportunità di non gravare in modo spropositato sull'utente che necessita di occupare il suolo pubblico per attività di carattere edilizio, che risulta già particolarmente costoso specie per l'approvvigionamento del materiale, in considerazioni alla particolarità del Comune stesso;

Dato atto che la riduzione della tariffa non provoca una minore entrata, in quanto nel bilancio di previsione 1995 al capitolo 1022 "tassa O.S.A.P." è iscritta una somma di £. 500.000, alla data odierna già ampiamente superata dalle entrate derivate dalla suddetta tassa;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

Visto il Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507;

Vista la legge n. 142 del 08.06.1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto quindi opportuno modificare l'art. 20 bis del vigente regolamento, portando dal massimo al **minimo** la tariffa previsto dal decreto istitutivo;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di cui all'art. 53 della legge 142/90

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Adeguare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe, relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a quelle **minime** previste dal Decreto Legislativo del 15.11.1993, n.507.


Modificare nel seguente modo l'art. 20 bis del regolamento T.O.S.A.P. approvato con la propria delibera n° 11/95 vistata dalla CO.RE.CO. in data 01.06.1995 al n° 2311:

Art. 20 bis

Tutto il territorio comunale è considerato quale unica area d'importanza e si applicano le tariffe **minime** previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n° 507 del 15.11.1993.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

il consigliere
Lubrini Giovanni



il Presidente
Rigollet Luca

il Segretario
Gal Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 29.09.1995 al 13.10.1995, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 23.08.1993, n. 73.

Chamois, 14.10.1995



il Segretario
Gal Giorgio

I sottoscritti, ai sensi dell'art. 53 comma I e comma V dell'art. 55 della Legge 142 dell'8 giugno 1990, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità

Il Segretario Comunale
Gal Giorgio

In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile Uff. Ragioneria
Garin Giampiero

In ordine alla regolarità tecnica

Il Tecnico Comunale
Pession Marcello

Chamois, 27.09.1995



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA CO.RE.CO.

N. 4930 Adunanza del 09 NOV 1995

Visto, non si riscontrano vizi di legittimità ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23.08.1993 n. 73, come modificato dalla L.R. 41/94

IL SEGRETARIO

Visto, non si riscontrano vizi di legittimità. Notificazione ai sensi dell'art. 14 - IV° comma della L.R. 23.08.1993 n. 73, come modificato dalla L.R. 41/94.

IL SEGRETARIO

TOSAP – DETERMINAZIONE TARIFFE 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

(7) AS

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in particolare l'art. 38 e ss., istitutivo della TOSAP;
- la Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 (Sistema autonomie locali in VdA);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'applicazione della TOSAP;
- il vigente Regolamento del Consiglio comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO, inoltre:

- la deliberazione C.C. n. 38/95, con cui si approva il regime delle tariffe in materia di TOSAP;
- la deliberazione C.C. n. 7/2009 TOSAP - DETERMINAZIONE TARIFFE 2009

DATO ATTO che:

- l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito in legge n.126/2008, stabilisce che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- il Ministero degli interni ha prorogato al 30 APRILE 2010 il termine di approvazione dei bilanci comunali e provvedimenti connessi;

RITENUTO opportuno confermare, anche per l'anno 2010, il regime delle tariffe in materia di TOSAP, applicato per l'anno 2009;

A SEGUITO di breve discussione, in cui:

DELIBERA

1) di confermare, per l'anno 2010, il regime delle tariffe in materia di TOSAP, applicato per l'anno 2009;

AG

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO COMUNALE

(art. 44, comma 1°, punto a)

£. 34.000 il mq.

- TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

(art. 44, comma 2°, - 70%

£. 10.200 il mq.

- PASSI CARRABILI

(art. 44, comma 3, -50%)

£. 17.000 il mq.

- PASSI CARRABILI anche senza manufatti (che su richiesta del proprietario sono autorizzati dal comune ad esporre il cartello segnaletico di divieto di sosta)

(art. 44, comma 8, - 50%)

£. 17.000 il mq.

- PASSI CARRABILI costituiti direttamente dal comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualunque altro rapporto

(art. 44, comma 9 - 50%)

£. 17.000 il mq.

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o regionali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

- OCCUPAZIONI PERMANENTI realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi

(art. 47, comma 2 bis)

£. 50.000 (indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime)

- OCCUPAZIONI PERMANENTI sotto soprasuolo con condutture, cavi ed impianti in genere

(art. 47, comma 2, punto a)

£. 350.000 il Km/l o fraz.

- OCCUPAZIONI PERMANENTI con funivie e seggiovie

(art. 47, comma 3)

Cat. unica £. 200.000 fino al massimo di 5 Km/l

£. 30.000 per ogni Km. eccedente i 5 Km/l

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla Regione ed indicati nel regolamento: in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.

- OCCUPAZIONI TEMPORANEE La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alla seguente tariffa di base:

(art. 45, comma 2, punto a)

£. 2.000 il mq.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE di durata superiore ai 15 giorni

(art. 45, comma 1) Riduzione del 20% della tariffa ordinaria

£. 1.600 il mq.

- OCCUPAZIONI TEMPORANEE di suolo pubblico di durata non superiore a 15 giorni

(art. 45, comma 2) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alla sopracitata tariffa di base

Si determina quanto segue:

Ore diurne: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 £. 150 all'ora

Ore notturne: dalle ore 22.00 alle ore 7.00 £. 16 all'ora

OCCUPAZIONI TEMPORANEE di durata non inferiore a un mese o a carattere permanente

(art. 45, comma 8)

Riduzione del 50% della tariffa ordinaria mediante convenzione disposta dal Comune

OCCUPAZIONI TEMPORANEE con tende ed infissi o simili

(art. 45, comma 3 - 70%)

£. 600 il mq. giornaliero

OCCUPAZIONI TEMPORANEE in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

(art. 45, comma 4 + 30%)

£. 2.600 il mq. giornaliero

OCCUPAZIONI TEMPORANEE effettuate da venditori ambulanti e pubblici esercizi o produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto

(art. 45, comma 5 - 50%)

£. 1.000 il mq. giornaliero

OCCUPAZIONI TEMPORANEE con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

(art. 45, comma 5 - 80%)

£. 400 il mq. giornaliero

OCCUPAZIONI TEMPORANEE del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/93

(art. 45, comma 5 - 50%)

La tariffa ordinaria è ridotta del 50%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate

(art. 45, comma 6 + 30%)

£. 2.600 il mq. giornaliero

OCCUPAZIONI TEMPORANEE per l'esercizio dell'attività edilizia

(art. 45, comma 6 bis - 30%)

£. 1.400 il mq.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE realizzate per manifestazioni politiche, culturali, sportive

(art. 45, comma 7 - 80%)

£. 400 il mq. giornaliero

OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

(art. 47, comma 4)

£. 10.000 fino a 1 Km/l non superiore 30 gg

£. 15.000 per Km/l sup. a 1 Km/l non superiore 30 gg.

Per le occupazioni di durata non superiore a 90 gg: aumento del 30% sulla tariffa ordinaria.

Per le occupazioni di durata non superiore a 180 gg: aumento del 50% sulla tariffa ordinaria.

Per le occupazioni di durata maggiore a 180 gg: aumento del 100% sulla base tariffa ordinaria (art. 47, comma 4, punto a) e seguenti).